

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L’ANNO 2016 ALLE PARROCCHIE DI SAN NICOLO’ DI CASTELFONDO E DI SANT’ANTONIO DI DOVENA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 7, comma 1 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, in cui è indicato che, qualora non siano disposti dalla legge o sulla base di criteri analiticamente definiti dalla legge che li prevede, la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi a persone ere enti pubblici e privati sono precedute dalla predeterminazione e dalla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l’amministrazione deve attenersi;

Premesso altresì che l’art. 21, lett. b) del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 dd. 20/04/2006, esecutiva, prevede che è possibile erogare contributi ordinari e straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e valorizzazione della persona;

Visto che in proposito in data 27.12.2016, al prot. n.ro 4105 sono pervenute al Comune le istanze a firma del Parroco per la concessione di un contributo a sostegno delle spese sostenute dalla Parrocchia per la gestione delle Chiese Parrocchiali di Castelfondo e di Dovenà;

Preso atto che anche per l’anno 2016 l’Amministrazione comunale ritiene opportuno concedere un contributo allo scopo di sostenere le spese correnti delle due parrocchie (riscaldamento, energia elettrica, ecc.), nonché la manutenzione del patrimonio che riveste indubbia valenza anche dal punto di vista storico e architettonico/artistico con i conseguenti riflessi sull’immagine del paese in generale

Dato atto che lo stanziamento del Bilancio di Previsione E.F. 2016 – gestione di competenza all’intervento n. 1010805 ad oggetto “Contributo alle Parrocchie”, Capitolo PEG n. 595, presenta una disponibilità di Euro 3.000,00.=-;

Rilevata l’opportunità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di procedere ai conseguenti adempimenti contabili in corso di esercizio.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dal Segretario comunale (art. 56, comma 2 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998) ed in ordine alla regolarità contabile, comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, reso dal Responsabile dell’ufficio finanziario (art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998);

Visto l’art. 14 della L.R. 1/1993, così come modificato dalla L.R. 10/1998, in combinato disposto con l’art. 9 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. Di **erogare**, per le motivazioni di cui in premessa, alla Parrocchia di S. Nicolò di Castelfondo e alla Parrocchia di S. Antonio di Dovenà, ai sensi dell’art. 21 lettera b) del “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati”, un contributo complessivo di €uro 3.000,00.=-, (diconsi €uro tremila/00).

2. Di **impegnare** la somma di cui al punto 1), pari ad € 3.000,00 a favore della Parrocchia di Castelfondo e di Dovenà, imputandola all’intervento n. 1010805 del bilancio di previsione E.F. 2016 – gestione di competenza, capitolo PEG n. 595.
3. Di **liquidare e pagare** a favore della Parrocchia di S. Nicolò di Castelfondo e a favore della Parrocchia di S. Antonio di Dovenà la somma totale di Euro 3.000,00.= da ripartirsi secondo le disposizioni fornite dal Parroco don Mauro Leonardelli, quale rappresentante delle due Parrocchie o dal Consiglio Pastorale subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista dal Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 dd. 20/04/2006.
4. Di **includere** il percettore del presente contributo nell’Albo, di cui all’art. 19 del succitato Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti ad associazioni – enti con finalità socialmente utili, senza scopo di lucro.
5. Di **dichiarare** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
6. Di **comunicare** ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della L.R. 23.10.1998 n.10.
7. Di **pubblicare**, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico www.Albotelematico.tn.it.
8. Di **dare evidenza**, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.